

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Le comunicazioni DAC6 relative all'elusione dello scambio di informazioni CRS

di Ennio Vial

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **categoria D** degli *hallmark* contempla la casistica degli **elementi distintivi specifici** che riguardano lo **scambio automatico di informazioni e la titolarità effettiva**. Si tratta di un gruppo dove il requisito della **transnazionalità** risulta sempre verificato e dove **non sono richiesti i requisiti della riduzione di imposta e del vantaggio principale**.

In sostanza, il comportamento risulta **aggressivo** anche nelle ipotesi in cui **non vi sia alcun vantaggio fiscale**. Si tratta, infatti, di una misura volta non tanto a contrastare **operazioni di pianificazioni fiscali internazionali**, quanto piuttosto, volte ad **occultare il reale titolare effettivo** o ad **ostacolare lo scambio di informazioni CRS DAC2**.

Sul punto, la **bozza di circolare diramata non offre molti esempi** inediti, in quanto richiama indicazioni già contenute nel [D.M. 17.11.2020](#).

Il gruppo D si divide in **due importanti sottogruppi**:

- il **sottogruppo D1** relativo ai **meccanismi transfrontalieri che hanno l'effetto di compromettere l'obbligo di comunicazione previsto dal CRS**;
- il **sottogruppo D2** relativo all'utilizzo di **veicoli societari o accordi giuridicamente vincolanti** che consentono di **schermare il reale detentore di asset** non necessariamente produttivi di redditi di natura finanziaria (ad esempio proprietà immobiliari), che dunque non rientrano nel contesto della disciplina CRS.

Il primo **sottogruppo** contempla le seguenti **6 categorie**.

Tabella n. 1 – le casistiche del gruppo D1

- a) l'uso di un conto, prodotto o investimento che **non è un conto finanziario**, o non appare come tale, ma ha **caratteristiche sostanzialmente simili a quelle di un conto finanziario**
- b) il **trasferimento di conti** o attività finanziari in **giurisdizioni che non sono vincolate dallo scambio automatico di informazioni** sui conti finanziari con lo Stato di residenza del contribuente pertinente, o l'utilizzo di tali giurisdizioni
- c) la **riclassificazione di redditi e capitali** come prodotti o pagamenti che non sono soggetti allo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari
- d) il trasferimento o la conversione di un'istituzione finanziaria, o di un conto finanziario o delle relative attività in un'**istituzione finanziaria** o in un conto o in attività finanziaria **non soggetti a comunicazione nell'ambito dello scambio automatico di informazioni** sui conti finanziari
- e) il ricorso a soggetti, meccanismi o strutture giuridici che **eliminano** o hanno lo scopo di eliminare la **comunicazione di informazioni su uno o più titolari di conti** o persone che esercitano il controllo sui conti nell'ambito dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari
- f) meccanismi che compromettono le procedure di **adeguata verifica** utilizzate dalle istituzioni finanziarie per ottemperare agli **obblighi di comunicazione di informazioni sui conti finanziari** o ne sfruttano le debolezze, compreso l'uso di giurisdizioni con **regimi inadeguati o deboli di attuazione della legislazione antiriciclaggio** o con **requisiti di trasparenza deboli** per quanto riguarda le persone giuridiche o i dispositivi giuridici

Si può cogliere, quale **elemento comune** alle casistiche proposte, l'uso di strumenti che **evitano la comunicazione CRS**.

Nella **lettera a)** si fa riferimento all'uso della **moneta elettronica** che, a differenza dei conti correnti, non è oggetto di comunicazione. Si rende opportuno tratteggiare bene il contorno della moneta elettronica per vedere se vi rientrano anche le **criptovalute**.

La **lettera b)** affronta il caso del **trasferimento di fondi da un Paese aderente al sistema CRS ad un Paese non aderente**. La casistica potrebbe di primo acchito spaventare. Di fatto sembra porre un **vincolo all'uscita e all'emigrazione verso Paesi non aderenti**. In realtà lo spirito della norma pare essere quello della **strumentalizzazione dei trasferimenti** che devono avvenire attraverso un meccanismo. Pare difficile incasellare in questo alveo il **mero trasferimento di conti in un Paese non aderente**, in quanto si deve realizzare un **meccanismo** e il **mero trasferimento del conto può essere difficilmente inquadrato** come un vero e proprio meccanismo. Illuminante, in tal senso, è anche l'**esempio n. 28** dove si propone il **trasferimento di una somma** il 28 dicembre per poi **rientrare** il 2 gennaio. Questo in quanto **la comunicazione CRS fotografa le situazioni al 31/12 dell'anno**.

Sulla stessa scia si pone anche la **lettera d)** dove si prevede il caso della **sostituzione di un conto corrente** con un **investimento non oggetto di comunicazione**, come ad esempio un fondo pensione.

In relazione alla **lettera c)** la bozza di circolare ricorda come la Sezione I dell'Allegato A, lettera M al decreto ministeriale fornisca in merito l'**esempio del trust che paga conti o fatture per conto di un beneficiario**. Il pagamento delle spese del beneficiario potrebbe di fatto

eludere la comunicazione delle somme erogate al beneficiario.